



CONSORZIO OVEST SOLIDALE
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 30/09/2026

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE



CONSORZIO OVEST SOLIDALE
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE

Art. 1 – Premessa e riferimenti normativi

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e la gestione dei Progetti Personalizzati di Vita Indipendente, quali strumenti fondamentali per la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di autodeterminazione, inclusione sociale e pari opportunità.

Il regolamento può trovare applicazione all'interno della più ampia domanda di Progetto di Vita, previsto dal D.Lgs. n. 62/2024, o come singolo progetto di Vita Indipendente.

Il Progetto di Vita Indipendente ha lo scopo di garantire il diritto ad una vita autonoma e autodeterminata alle persone con disabilità permanente e con grave limitazione dell'autonomia personale, nel rispetto della libertà di scelta e della partecipazione attiva della persona interessata.

Il Regolamento trova fondamento nei seguenti riferimenti normativi:

- ☐ Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ Legge 21 maggio 1998, n. 162 “modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n.104” concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- ☐ D.G.R. Piemonte n. 51-8960 del 16/05/2019 che approva le Linee Guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente;
- ☐ Legge Regionale Piemonte 12 febbraio 2019, n. 3 che promuove le politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità;
- ☐ Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 14, storico riferimento che definisce il progetto individuale come strumento unitario e personalizzato di presa in carico;
- ☐ Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, art. 19;
- ☐ Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Dopo di Noi” che promuove percorsi di autonomia ed uscita dal nucleo familiare per le persone con disabilità grave quando viene meno il supporto dei genitori;
- ☐ Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che riforma ed innova profondamente la disciplina del progetto di vita individuale in materia di diritti, integrazione e inclusione delle persone con disabilità;

Il Progetto di Vita Indipendente rappresenta un intervento strutturale e continuativo attivabile su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta alla Commissione UMVD territorialmente competente e non si configura, differentemente dal regolamento precedente, né come un bando né come una misura a carattere competitivo.

Il beneficio che ne deriva è soggetto alle risorse disponibili nell'Ambito.



CONSORZIO OVEST SOLIDALE

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

Art. 2 – Destinatari:

I destinatari del Progetto di Vita Indipendente devono avere i seguenti requisiti per l'accesso:

- ☐ essere maggiorenni
- ☐ essere residenti nei Comuni afferenti all'ambito territoriale del Consorzio Ovest Solidale;
- ☐ essere in possesso di certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 o, laddove già richiesta, della certificazione della condizione di disabilità ai sensi del D.Lgs. 62/2024
- ☐ essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a € 38.000,00, nelle seguenti tipologie ammesse: ISEE ordinario, ISEE sociosanitario, ISEE nucleo ristretto.

Sono esclusi i casi in cui la condizione di disabilità sia riconducibile esclusivamente a processi di naturale invecchiamento o a patologie connesse alla senilità.

Le persone con disabilità di età superiore ai 65 anni, già titolari di un Progetto di Vita Indipendente, possono permanere nel progetto previa verifica periodica della permanenza dei requisiti.

Art. 3 – Finalità e principi del Progetto di Vita Indipendente

Il Progetto di Vita Indipendente è parte integrante del Progetto di Vita della persona, ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 e della recente riforma D.Lgs. n. 62/2024, ed è finalizzato a:

- ☐ promuovere l'autodeterminazione e il protagonismo della persona con disabilità;
- ☐ prevenire istituzionalizzazione, isolamento e segregazione;
- ☐ favorire l'inclusione sociale, abitativa, lavorativa, formativa e relazionale;
- ☐ sostenere la possibilità di vivere al di fuori del nucleo familiare o dell'abitazione di origine, ove desiderato.

Elemento fondante è la personalizzazione, costruita a partire dai desideri, dalle aspirazioni e dai bisogni della persona, con il supporto dei servizi e delle reti formali e informali del territorio.

Art. 4 – Progetto personalizzato e budget di progetto

Il Progetto di Vita Indipendente deve essere redatto in forma personalizzata dalla persona interessata o da chi la rappresenta e presentato tramite istanza alla Commissione U.M.V.D. che effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29/03/2010 e nel rispetto delle specifiche Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019.

Il progetto deve includere un budget di progetto, inteso come l'insieme integrato delle risorse necessarie alla sua realizzazione, comprendente:

- ☐ risorse economiche;
- ☐ risorse umane, incluse le figure di assistenza personale;
- ☐ beni materiali (es. ausili, adattamenti domestici, tecnologie assistive);



CONSORZIO OVEST SOLIDALE

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

- ☐ beni immateriali (es. supporti educativi, accompagnamento sociale, percorsi di autonomia, formazione).

Deve altresì individuare:

- ☐ obiettivi di vita indipendente;
- ☐ responsabile del progetto (case manager);
- ☐ modalità di verifica e monitoraggio.

Il Progetto di Vita Indipendente può integrarsi con altri interventi e servizi, purché coerenti e non sovrapposti a interventi domiciliari di lunga assistenza erogati dal Consorzio.

Art. 5 – Contributo economico e fasce ISEE

Il contributo economico è parte del budget di progetto.

L'entità del contributo è definita in relazione:

- ☐ all'intensità assistenziale;
- ☐ agli obiettivi del progetto personalizzato (es. percorsi di studio, formativi e/o lavorativi, presenza di carichi familiari, esercizio delle funzioni genitoriali, percorsi di autonomia e inclusione sociale, ecc.);
- ☐ alla situazione personale, familiare e abitativa;
- ☐ alla situazione economica del beneficiario, valutata tramite attestazione ISEE.

L'intensità assistenziale e la situazione personale familiare ed abitativa del richiedente sono verificati in sede di istruttoria del Nucleo Interdisciplinare Disabilità (NID) e definiti in Commissione UMVD.

Le fasce di contributo previste sono le seguenti:

Valore Isee	Punteggio attribuito	Contributo mensile	Contributo annuale
0-€ 9.500,00	4	Fino a € 1.200,00	Fino a € 14.400,00
€ 9.501,00 - € 19.000,00	3	Fino a € 900,00	Fino a € 10.800,00
€ 19.001,00 - € 28.500,00	2	Fino a € 600,00	Fino a € 7.200,00
€ 28.501,00 - € 38.000,00	1	Fino a € 480,00	Fino a € 5.760,00

Il contributo può essere utilizzato per coprire costi di assistenza personale e altre voci previste nel budget di progetto.

Tutti i progetti di Vita Indipendente attivati, devono essere sottoposti a verifica dell'andamento del progetto e delle spese sostenute, sulla base di una relazione annuale che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre al Consorzio.



CONSORZIO OVEST SOLIDALE

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

Il contributo verrà erogato, di norma e salvo diversi accordi, con liquidazione mensile e avrà durata massima di 12 mesi, rinnovabile a seguito di rivalutazione.

In presenza di particolari condizioni evidenziate nel progetto, previa valutazione della Commissione U.M.V.D., è possibile derogare il presente regolamento relativamente alle fasce di contributo.

Art. 6 – Valutazione, verifica e durata

La valutazione multidimensionale è effettuata dalla Commissione U.M.V.D., con la partecipazione della persona interessata e/o di chi la rappresenta.

Il progetto ha durata massima di 12 mesi, rinnovabili, previa verifica periodica e rivalutazione degli obiettivi e delle risorse.

La continuità del progetto è subordinata:

- ☐ al mantenimento dei requisiti;
- ☐ alla coerenza tra spese sostenute e progetto approvato (trasmessa con regolare rendicontazione trimestrale);
- ☐ alla disponibilità delle risorse economiche dell'Ambito.

Art. 7 – Personale di assistenza personale

La persona con disabilità sceglie autonomamente l'assistente personale ed è titolare del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente familiare sono esclusivamente del datore di lavoro, che nel caso specifico è la persona con disabilità.

La persona con disabilità deve quindi essere consapevole che l'assunzione di assistenti familiari comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono. Pertanto nessun rapporto intercorre tra il Consorzio e gli assistenti familiari.

Il Consorzio è inoltre sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte degli assistenti familiari nei confronti del datore di lavoro o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

I progetti di vita indipendente, essendo finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa.

Rispetto al personale impiegato, non è ammessa l'assunzione di parenti o affini conviventi della persona beneficiaria, o dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.



CONSORZIO OVEST SOLIDALE

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse

Il contributo economico concesso è onnicomprensivo di ogni onere derivante dall'assunzione dell'assistente personale (retribuzione, contributi INPS, INAIL, tredicesima, TFR e ferie). Il Consorzio eroga esclusivamente il beneficio nei limiti del massimale stabilito; ogni onere finanziario e retributivo ulteriore o eccedente il budget assegnato, rimane a carico esclusivo e totale del beneficiario, quale unico titolare del rapporto di lavoro.

Art. 8 – Revoca del progetto

La revoca del progetto può avvenire in caso di:

- ☐ utilizzo non conforme delle risorse;
- ☐ mancata rendicontazione da parte della persona beneficiaria o di chi lo rappresenta;
- ☐ irregolarità nel rapporto di lavoro dell'assistente;
- ☐ mutamento significativo delle condizioni personali;
- ☐ rinuncia volontaria della persona beneficiaria;
- ☐ ISEE che nel corso del progetto supera € 38.000,00.

Art. 9 – Cambio di residenza

In caso di trasferimento della residenza della persona beneficiaria di progetto di Vita Indipendente in altro ambito territoriale piemontese, è attivata una rivalutazione del progetto al fine di garantirne, ove possibile, la continuità.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente nazionale e regionale ed agli altri regolamenti del Consorzio, ove compatibili.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente.